

**Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana**

Sede Legale via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 Treviso



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

n. 211 del 05/02/2026

Il Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana dott. Francesco Benazzi, nominato con D.P.G.R. n. 8 del 26 febbraio 2024, coadiuvato da:

Direttore amministrativo	- Mangione Patrizia
Direttore sanitario	- Formentini Stefano
Direttore dei servizi socio-sanitari	- Vescovi Paola

ha adottato la presente deliberazione:

**OGGETTO**

SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO AZIENDALE "LA CHIOCCIOLA", DELL' AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA – DISTRETTO DI PIEVE DI SOLIGO. RINNOVO PER IL PERIODO DI 24 MESI.

## OGGETTO

SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO AZIENDALE “LA CHIOCCIOLA”, DELL’ AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA – DISTRETTO DI PIEVE DI SOLIGO. RINNOVO PER IL PERIODO DI 24 MESI.

Il Dirigente proponente, Dott.ssa Patrizia Favero, Direttore dell’U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica dell’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, Responsabile del Procedimento, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamentari vigenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato.

Premesso che:

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 956 del 20/05/2022, è stato disposto, tra l’altro, di aggiudicare la gara a procedura aperta per l’affidamento del “*servizio di gestione del nido aziendale “La Chiocciola”, per l’Azienda ULSS 2 Marca trevigiana – Distretto di Pieve di Soligo per il periodo di 36 mesi*”, alla Società Cooperativa Sociale Gialla di Roma (RM) C.f. e Iva: 10960841004 per un importo complessivo di Euro 650.160,00 + Iva al 5%, pari ad Euro 682.668,00=, Iva al 5% compresa.

Il contratto è stato sottoscritto in data 20/12/2022 ed acquisto al protocollo aziendale n. 234054 del 20/12/2022, con anticipata esecuzione delle prestazioni dal giorno 01/09/2022 e scadenza presunta per il giorno 31/08/2025.

All’art. 3 del Contratto d’appalto e nei documenti di gara dell’originaria procedura di appalto, era prevista:

- la facoltà per la Stazione appaltante di rinnovare il contratto, alla scadenza del servizio, per una durata di 24 mesi;
- la facoltà di esercitare l’opzione di proroga, per un periodo massimo di 12 mesi dalla scadenza;
- la facoltà di applicare il disposto del comma 12 dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (quinto d’obbligo) e di prevedere l’opzione quantitativa di incremento dei servizi che comporti un aumento delle prestazioni in appalto fino ad un massimo del 20% dell’importo del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a copertura di eventuali aumenti delle attività in appalto, ai medesimi prezzi di aggiudicazione, ferma restando la possibilità per la Stazione appaltante di rinegoziare il prezzo.

A seguito di nota prot. 51240 del 17/03/2025, con la quale Visto l’approssimarsi della scadenza del servizio il Direttore dell’U.O.C. Servizi Sociali e Socio Sanitari ed il DEC, con apposita nota prot. n. 51240 del 17/03/2025 hanno chiesto di attivare l’iter per il rinnovo del contratto, previsto negli atti di gara, per un ulteriore periodo di 24 mesi, tenuto conto che il servizio è stato svolto in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali. Con la medesima nota è stato altresì rappresentato che nel corso dell’esecuzione del contratto è stata rilevata un’inadempienza, contestata nel luglio 2024, e prontamente risolta dall’affidatario.

A partire dal mese di marzo 2025, l'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica ha avviato apposito procedimento amministrativo per definire l'iter del rinnovo dell'appalto.

Con nota prot. n. 57719 del 25/03/2025, acquisita agli atti, l'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica ha pertanto chiesto all'Appaltatore la disponibilità alla rinnovazione contrattuale.

Con nota trasmessa via pec il 03/04/2025, acquisita al protocollo generale dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana al n. 64832 del 03/04/2025, l'Appaltatore ha manifestato la propria disponibilità al rinnovo del contratto, per un ulteriore periodo di 24 mesi, alle medesime condizioni contrattuali vigenti ed alle medesime condizioni dell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Nella medesima comunicazione, l'Appaltatore faceva riferimento alla nota trasmessa via PEC il giorno 28/10/2024, acquisita al protocollo generale 197268 del 28/10/2024, nella quale faceva presente che *“in data 15/07/2024 è stata ratificata l'intesa per il rinnovo del CCNL Aninsei per il periodo 1/01/2024 – 31/12/2027, che segue il rinnovo del CCNL delle Cooperative Sociali per il periodo 1/01/2023 – 31/12/2025 avvenuto il 05/03/2024”*, e conseguentemente a ciò, poiché i rinnovi previsti dal CCNL *“risultano particolarmente onerosi e di quantificazione assolutamente imprevedibile nella normale alea*, l'Appaltatore presentava *“richiesta formale di adeguamento ed integrazione contrattuale”*.

Pertanto è stata effettuata una approfondita istruttoria e specifici incontri con i rappresentanti dell'Appaltatore nel corso dei quali si è proceduto ad accertare ed analizzare detto incremento contrattuale, con particolare riferimento ai risvolti applicativi afferenti alle figure professionali impiegate per lo svolgimento del servizio, nonché sono stati presi in considerazione e discusse le altre voci di costo che contribuiscono a determinare il canone complessivo del servizio; ciò sulla base dell'offerta originaria di gara.

In particolare tali approfondimenti ed incontri con l'Appaltatore sono stati effettuati solo dopo aver esaminato in maniera specifica tutte le disposizioni e modifiche di natura economica-contrattuale introdotte dal rinnovo del CCNL Aninsei e conseguentemente nel mese di agosto 2025 è stato concordato con la Società Cooperativa Sociale Gialla il nuovo canone per la gestione del servizio per il periodo del rinnovo di 24 mesi.

In esito a quanto sopra riportato e sulla base degli aumenti stipendiali previsti dal CCNL Aninsei, è stato previsto un aumento del costo della manodopera pari a circa il 10% in più, rispetto al costo della manodopera risultante dall'offerta originaria di gara, che si ritiene congruo in quanto rispetta i minimi salariali previsti dal CCNL di riferimento. Per quanto concerne le altre voci di costo che compongono il prezzo del servizio, ossia beni di consumo come giochi, materiale didattico e di cancelleria, prodotti alimentari, prodotti per la pulizia dei bambini, prodotti per la pulizia dell'ambiente e della biancheria, costi di manutenzione ordinaria, spese generali, utile, ecc. si rappresenta che le stesse sono rimaste invariate.

Sulla base delle informazioni sopra descritte è stata predisposta la scheda C.R.I.T.E. della Regione del Veneto. Con nota 171597 del 10/09/2025 tale documento è stato inviato all'omonima Commissione per la richiesta di autorizzazione al *“rinnovo, previsto negli atti della gara originaria, dell'appalto del servizio di gestione del nido aziendale “La Chiocciola” del Distretto di Pieve di Soligo dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana per il periodo di 24 mesi”*.

Successivamente, con nota prot. n. 5068 del 13/02/2026, acquisita agli atti, a seguito di apposita richiesta e conseguente istruttoria, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana ha trasmesso la Procedura n. 596, specificando che *“per la tipologia del servizio che verrà affidato e le modalità di espletamento, è stato valutato che le attività previste non comportano la presenza di personale aziendale e quindi, rischi interferenziali per i quali sia necessaria la predisposizione del DUVRI”*.

Nelle more del ricevimento dell'autorizzazione e del parere della C.R.I.T.E. della Regione del Veneto nonché dell'adozione dell'atto di rinnovo, con nota prot. n. 162130 del 28/08/2025 acquisita agli atti, è stato inviato all'Appaltatore esplicita richiesta di garantire l'esecuzione delle prestazioni previste in appalto. Lo stesso con nota del 28/08/2025, acquisita al protocollo generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana al n. 162245 del 28/08/2025 ha confermato, nelle more dell'autorizzazione regionale ed in attesa dell'adozione degli atti del rinnovo, di continuare a svolgere il servizio in questione.

La C.R.I.T.E., con nota prot. n. 697593 del 29/12/2025, acquisita al Protocollo Generale dell'Azienda n. 245451 del 29/12/2025 ed agli atti, ha espresso *“parere favorevole senza oneri a carico del FSR/risorse per l'erogazione dei LEA”*.

Le prestazioni in appalto sono state finora rese dall'Appaltatore complessivamente nel pieno rispetto delle condizioni, delle modalità, dei termini e delle prescrizioni contrattuali, come evidenziato con la nota sopra citata prot. n. 51240 del 17/03/2025.

Questa Amministrazione ha aderito alla Convenzione tra Regione Veneto e Regione Lombardia per l'utilizzo di una piattaforma telematica di approvvigionamento digitale denominata “Sintel”, mediante la quale vengono espletate le procedure di acquisto telematiche dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, comprese le procedure di rinnovo, finalizzate ad acquisire un nuovo CIG, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in tema di digitalizzazione del ciclo completo degli appalti.

In ossequio a quanto stabilito dalla normativa di settore e dell'obbligo di utilizzo delle piattaforme telematiche di approvvigionamento digitale certificate dall'AGID, per lo svolgimento sia delle procedure di affidamento che di esecuzione dei contratti pubblici, l'Operatore economico è stato invitato in data 19/01/2026 a caricare l'offerta economica, unitamente ad altra documentazione amministrativa, sulla piattaforma telematica di approvvigionamento denominata “Sintel” (ID 212805480).

Entro il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta telematica (ore 17:00 del 23/01/2026), l'Operatore Economico ha presentato la documentazione richiesta, tra cui l'offerta economica, che prevede, per il rinnovo di cui trattasi, un importo totale annuo di Euro 476.058,24= più Iva al 5%, pari ad Euro 499.861,15= annui, Iva al 5% compresa.

L'importo complessivo del rinnovo, per il periodo di 24 mesi, è di Euro 476.058,24= più Iva al 5%, pari ad Euro 499.861,15= annui, Iva al 5% compresa; ciò in conformità a quanto indicato nella scheda CRITE inviata alla Regione Veneto con la nota sopra citata prot. n. 171597 del 10/09/2025.

Come già stabilito nel progetto originario, nei documenti dell'originaria procedura di gara e nella scheda inviata alla C.R.I.T.E. della Regione del Veneto, è stata prevista (ed autorizzata) la seguente opzione di modifica del contratto di rinnovo:

- opzione di aumento o di diminuzione dell'importo del contratto nell'ambito del quinto d'obbligo ai sensi del comma 12 dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il quadro economico di aggiudicazione del rinnovo risulta il seguente:

<b>Descrizione</b>	<b>Importo senza Iva al 5%</b>	<b>Iva al 5%</b>	<b>Importo con Iva al 5%</b>
Importo del rinnovo per 24 mesi	476.058,24	23.802,91	499.861,15
Opzione ai sensi dell'ex art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: quinto d'obbligo in aumento	95.211,65	4.760,58	99.972,23
<b>Totale quadro economico di rinnovo</b>	<b>571.269,89</b>	<b>28.563,49</b>	<b>599.833,38</b>

È stato verificato che il servizio oggetto della presente procedura non rientra tra quelli per i quali sussistono dei "prezzi di riferimento" né a livello regionale (Osservatorio prezzi regionale) né a livello nazionale (prezzi di riferimento A.N.AC.).

Ai sensi della normativa vigente, è stato accertato che relativamente al servizio di cui trattasi non sussistono alla data odierna Convenzioni attive, aventi ad oggetto le medesime prestazioni, stipulate dalla Centrale di committenza regionale e/o da Consip Spa.

È stato altresì verificato che il servizio non rientra nelle categorie di cui al D.P.C.M. dell'11/07/2018 pubblicato in G.U. n. 189 del 16/08/2018.

I controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stati avviati e risultano in corso di conclusione. L'efficacia dell'aggiudicazione verrà subordinata all'esito di tali controlli.

Il costo della manodopera risulta congruo, tenuto conto che sono stati applicati gli aumenti stipendiali derivanti dal rinnovo del CCNL Aninsei al costo della manodopera previsto nella procedura di gara originaria.

Considerato il principio generale di diritto "*tempus regit actum*" nonché l'art. 226 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., rubricato "*Abrogazioni e disposizioni finali*", la procedura di cui al presente atto è compatibile con il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Tutto ciò premesso, si propone:

- di affidare il "*rinnovo, previsto negli atti della gara originaria, del servizio di gestione del nido aziendale "La Chiocciola" del Distretto di Pieve di Soligo dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana per il periodo di 24 mesi*" alla Società Cooperativa Sociale Gialle di Roma (RM), c.f. e p. Iva: 10960841004, per un importo, per il periodo di 24 mesi, di Euro 476.058,24= più Iva al 5%, pari ad Euro 499.861,15= annui, Iva al 5% compresa;
- di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, la Dott.ssa Patrizia Favero - Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica dell'Azienda

ULSS 2 Marca trevigiana - e, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la Dott.ssa Carmen Prizzon – Assistente sociale dell'Ufficio di Piano di Zona in staff alla Direzione Servizi Socio Sanitari dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana - entrambe in possesso dei requisiti necessari, in quanto per ragioni concernenti l'organizzazione aziendale, nella fase di esecuzione è previsto il coinvolgimento di altra unità organizzativa diversa da quella che ha curato l'affidamento;

- di approvare lo schema di contratto d'appalto, allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato n. 1);
- di approvare l'accordo per la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 25 del Regolamento UE 2016/679, allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato n. 2);
- di approvare la Procedura n. 596, allegata al presente atto quale parte integrante (Allegato n. 3);
- di delegare la Dott.ssa Patrizia Favero - Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana - alla sottoscrizione del contratto ed alle conseguenti comunicazioni, nonché alla sottoscrizione dell'Accordo per la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali;
- di dare atto che, come previsto dai documenti della gara originaria, è altresì prevista l'opzione temporale, ai sensi dell'art. 106 – comma 11 – del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di proroga tecnica per il periodo di 12 mesi dalla scadenza del contratto;
- di dare atto che l'importo complessivo degli incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., risulta essere già stato previsto con Deliberazione del Direttore Generale n. 9 del 12/05/2022 ed accantonato in sede di chiusura di Bilancio tenuto conto dei criteri e delle modalità stabilite dal regolamento aziendale vigente alla data dell'espletamento della procedura;
- che, ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, questa Amministrazione risolva il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che l'Aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale:
  - venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento del servizio oggetto della presente procedura, sulla base di quanto previsto dalla Regione del Veneto;
  - per mutate esigenze, anche organizzative, dell'Azienda Sanitaria;
  - il completamento delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell'Appaltatore, non desse esito positivo, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- di dare atto che, nelle more dell'adozione del presente atto, la Coop. Gialla ha continuato a garantire il servizio in questione.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la suesposta relazione;

CONDIVISE le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del suddetto Dirigente proponente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo, sanitario e dei servizi socio-sanitari, per le parti di rispettiva competenza;

DELIBERA

- 1) di approvare le operazioni telematiche svolte tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale "Sintel" - Id procedura: 212805480;
- 2) di affidare il "rinnovo, previsto negli atti della gara originaria, del servizio di gestione del nido aziendale "La Chiocciola" del Distretto di Pieve di Soligo dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana per il periodo di 24 mesi" alla Società Cooperativa Sociale Gialle di Roma (RM), c.f. e p. Iva: 10960841004, per un importo, per il periodo di 24 mesi, di Euro 476.058,24= più Iva al 5%, pari ad Euro 499.861,15= annui, Iva al 5% compresa;
- 3) di prevedere la seguente opzione di modifica del contratto di rinnovo:
  - opzione di aumento o di diminuzione dell'importo del contratto nell'ambito del quinto d'obbligo ai sensi del comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- 4) di approvare il quadro economico dell'affidamento riportato di seguito:

Descrizione	Importo senza Iva al 5%	Iva al 5%	Importo con Iva al 5%
Importo del rinnovo per 24 mesi	476.058,24	23.802,91	499.861,15
Opzione ai sensi dell'ex art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: quinto d'obbligo in aumento	95.211,65	4.760,58	99.972,23
<b>Totale quadro economico di rinnovo</b>	<b>571.269,89</b>	<b>28.563,49</b>	<b>599.833,38</b>

- 5) di dare atto che l'onere derivante dalla presente deliberazione viene così determinato:

Anno	Business Unit	Conto di C.G.	Descrizione del conto di C.G.	Importo Euro, compresa Iva al 5 %	Numero autorizzazione	C.O.
2025	SOCPS	EBA1742005	Altri serv. non san. da priv. - nido az. att. com.	83.310,19	25-U04520	T015
2026	SOCPS	EBA1742005	Altri serv. non san. da priv. - nido az. att.com.	249.930,58	26-U01742	T015
2027	SOCPS	EBA1742005	Altri serv. non san. da priv.- nido az. att. com.	166.620,38	Pluriennale da 26-U01742	T015
<b>Totale complessivo</b>				<b>499.861,15</b>		

mediante corrispondente utilizzo del Budget assegnato al Centro ordinatore sul rispettivo Conto del Bilancio Economico Preventivo dell'Anno di riferimento;

- 6) di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, la Dott.ssa Patrizia Favero - Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana - e, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la Dott.ssa Carmen Prizzon – Assistente sociale dell'Ufficio di Piano di Zona in staff alla Direzione Servizi Socio Sanitari dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana - entrambe in possesso dei requisiti necessari, in quanto per ragioni concernenti l'organizzazione aziendale, nella fase di esecuzione è previsto il coinvolgimento di altra unità organizzativa diversa da quella che ha curato l'affidamento;
- 7) di approvare lo schema di contratto, allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato n. 1), delegando alla sua sottoscrizione ed alle conseguenti comunicazioni, la Dott.ssa Patrizia Favero - Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana;
- 8) di approvare l'Accordo per la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 25 del Regolamento UE 2016/679, allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato n. 2), delegando alla sua sottoscrizione ed alle conseguenti comunicazioni, la Dott.ssa Patrizia Favero - Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana;
- 9) di approvare la Procedura n. 596, allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato n. 3);
- 10) di dare atto che, come previsto dai documenti della gara originaria, è altresì prevista l'opzione temporale, ai sensi dell'art. 106 – comma 11 – del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di proroga tecnica per il periodo di 12 mesi dalla scadenza del contratto;
- 11) di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., il codice CIG è il seguente: B3FF7482A3;
- 12) di disporre che, ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, questa Amministrazione risolva il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale:
  - venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento del servizio oggetto della presente procedura, sulla base di quanto previsto dalla Regione del Veneto;
  - per mutate esigenze, anche organizzative, dell'Azienda Sanitaria;
  - il completamento delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell'Appaltatore, non desse esito positivo, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 13) di aver accertato che il servizio oggetto della presente procedura non rientra tra quelli per cui sussistono dei "prezzi di riferimento" né a livello regionale (Osservatorio prezzi regionale), né a livello nazionale (prezzi di riferimento A.N.AC.);
- 14) di aver accertato che, ai sensi della normativa vigente, relativamente al servizio di cui trattasi, non sussistono, alla data odierna, Convenzioni attive, aventi ad oggetto le medesime

prestazioni, stipulate dalla Centrale di Committenza regionale e/o da Consip Spa;

- 15) di aver accertato, altresì, che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche di cui al D.P.C.M. dell'11/07/2018 pubblicato in G.U. n. 189 del 16/08/2018;
- 16) di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione all'esito positivo del possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in corso di conclusione;
- 17) di dare atto, che l'importo complessivo degli incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., risulta essere già stato previsto con Deliberazione del Direttore Generale n. 915 del 12/05/2022 ed accantonato in sede di chiusura di Bilancio tenuto conto dei criteri e delle modalità stabilite dal regolamento aziendale vigente alla data dell'espletamento della procedura;
- 18) di dare atto che, nelle more dell'adozione del presente atto, la Coop. Gialla ha continuato a garantire il servizio in questione
- 19) di dichiarare il presente provvedimento efficace dalla data di adozione.

\*\*\*\*\*

*Documento firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente.*

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore amministrativo	Mangione Patrizia
Il Direttore sanitario	Formentini Stefano
Il Direttore dei servizi socio-sanitari	Vescovi Paola

**Il Direttore generale  
Benazzi Francesco**

---

**REGIONE DEL VENETO**  
**AZIENDA UNITA' LOCALE**  
**SOCIO SANITARIA 2 MARCA TREVIGIANA**  
***S C H E M A* DI CONTRATTO D'APPALTO**

**DEL SERVIZIO PER \_\_\_\_\_.**

**CIG \_\_\_\_\_.**

**Tra:**

L'Azienda U.L.S.S. 2 Marca trevigiana – Codice Fiscale 03084880263 - con sede legale in Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 – 31100 Treviso, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Azienda Socio-Sanitaria", rappresentata dal Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Direttore incaricato dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, delegato alla firma del presente contratto dal Dott. Francesco Benazzi - nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Direttore Generale - giusta deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_,

**e:**

La Ditta \_\_\_\_\_ - Codice Fiscale e Partita IVA: \_\_\_\_\_ - con sede legale in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - che nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche "Ditta Aggiudicataria" rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, che interviene in questo atto in qualità di \_\_\_\_\_.

**Premesso che:**

- in data \_\_\_\_\_ l' "Azienda Socio-Sanitaria" ha avviato la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei confronti della "Ditta Aggiudicataria";
  - la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale sulla "Ditta Aggiudicataria" ha sortito esito regolare, come risulta da attestazione del \_\_\_\_\_, acquisita agli atti;
  - con deliberazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2025 è stato affidato alla "Ditta Aggiudicataria" il <<servizio \_\_\_\_\_ >>;
  - con nota del \_\_\_\_\_, a firma del Direttore incaricato dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica dell' "Azienda Socio – Sanitaria", è stato notificato l'esito di gara;
  - la "Ditta Aggiudicataria":
    - con nota del \_\_\_\_\_, acquisita al protocollo generale dell' "Azienda Socio-Sanitaria" n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
    - con nota del \_\_\_\_\_, acquisita al protocollo generale dell' "Azienda Socio-Sanitaria" n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- ha presentato:
- polizza assicurativa RCT-RCO n. \_\_\_\_\_ emessa da

- \_\_\_\_\_ - Agenzia di \_\_\_\_\_ – il \_\_\_\_\_,  
valida fino al \_\_\_\_\_, successivamente integrata con appendice  
di variazione n. \_\_\_ emessa il \_\_\_\_\_;
- dichiarazione del \_\_\_\_\_ resa ai sensi del Decreto del  
Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 1991, n. 187;
  - comunicazione del conto corrente dedicato nonché dei soggetti  
autorizzati ad operare sullo stesso, ai sensi di quanto disposto dalla L.  
136/2010 e s.m.i.;
  - fidejussione bancaria / assicurativa n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ emessa da  
\_\_\_\_\_ - Agenzia di \_\_\_\_\_ – il \_\_\_\_\_, valida fino  
al \_\_\_\_\_, successivamente integrata con appendice di variazione  
n. \_\_\_ emessa il \_\_\_\_\_;
  - accordo per la nomina a Responsabile del trattamento dei dati  
personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;
- l' "Azienda Socio-Sanitaria" ha acquisito la regolarità contributiva della  
"Ditta Aggiudicataria" al fine della stipula del contratto;
- l' "Azienda Socio-Sanitaria" ha inoltrato alla Banca Dati Nazionale  
Antimafia (B.D.N.A.) richiesta telematica di informazioni, ai sensi  
dell'art. 91 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., in data \_\_\_\_\_;
- l'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., dispone che  
decorso il termine di trenta giorni, ovvero, nei casi d'urgenza,  
immediatamente, dalla consultazione della Banca Dati Nazionale

Antimafia (B.D.N.A.), le Amministrazioni possono procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto, fatta salva la facoltà di revoca o recesso nel caso in cui i tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente;

- (eventuale) il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, \_\_\_\_\_ dell'U.O.C. \_\_\_\_\_ dell' "Azienda Socio Sanitaria", autorizzato dal Responsabile Unico del Procedimento, \_\_\_\_\_, Direttore dell'U.O.C. \_\_\_\_\_, ha sottoscritto con prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, acquisito agli atti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Verbale di esecuzione anticipata del contratto, a decorrere dal \_\_\_\_\_, vista l'urgenza di attivare il servizio in questione per non interrompere un servizio pubblico.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

#### **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L' "Azienda Socio-Sanitaria" affida alla "Ditta Aggiudicataria", come sopra rappresentata nella persona del \_\_\_\_\_, che a tale titolo accetta, il <<servizio \_\_\_\_\_, per il periodo di \_\_ mesi>> - Cig \_\_\_\_\_ - a decorrere dal \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_.

## **ART. 2 - CONDIZIONI GENERALI DELL'APPALTO**

La “Ditta Aggiudicataria” si obbliga alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato n. 1) e nei chiarimenti forniti in sede di gara (Allegato n. 2) che costituiscono entrambi parti integranti al presente contratto e sono entrambi allegati allo stesso, nonché nell’offerta economica presentata in sede di rinnovo dalla “Ditta Aggiudicataria”, che forma parte sostanziale ed integrante del presente contratto e viene materialmente allegata (Allegato n. 3).

Nell’esecuzione del contratto dovranno essere osservate anche le disposizioni del Progetto tecnico presentato dalla “Ditta Aggiudicataria” in sede di offerta di gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato ma, comunque, firmato dalle parti per accettazione.

## **ART. 3 - IMPORTO E DURATA**

Le condizioni economiche del presente contratto sono indicate nell’offerta economica presentata dalla “Ditta Aggiudicataria”, allegata quale parte integrante al presente contratto (Allegato n. 3), sulla base dei canoni e dei prezzi riferiti all’offerta economica presentata in sede di gara come successivamente rinegoziata in sede di rinnovo del contratto.

L’importo complessivo del servizio, per il periodo di \_\_ mesi, è pari ad Euro \_\_\_\_\_ = più Iva al \_\_%, corrispondenti ad un totale di Euro \_\_\_\_\_ =, Iva al \_\_% compresa.

*(indicare eventuali costi da interferenza legati al D.U.V.R.I.)*

La quotazione è così suddivisa:

- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_.

Il contratto avrà durata di \_\_\_ mesi a decorrere dal \_\_\_\_\_, data di decorrenza anticipata del servizio come risulta dal Verbale di esecuzione anticipata del contratto, prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, acquisito agli atti.

Al presente contratto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 15 del D.L. 95 del 06.07.2012, convertito nella Legge n. 135 del 07.08.2012 e s.m.i.

Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 17 del D.L. n. 98 del 06.07.2011, convertito nella Legge n. 111 del 15.07.2011 e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l' "Azienda Socio-Sanitaria" qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre alla "Ditta Aggiudicataria" l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso la "Ditta Aggiudicataria" non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per

l'individuazione del nuovo Appaltatore. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni

*(oppure alle nuove condizioni economiche rinegoziate se la proroga tecnica è già stata esercitata).*

Il contratto d'appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel caso di eventuale incremento del servizio che comporti un aumento fino ad un massimo del \_\_\_% dell'importo, ai medesimi prezzi di aggiudicazione del servizio, ferma restando la facoltà per l' "Azienda Socio-Sanitaria" di rinegoziare il prezzo.

L' "Azienda Socio-Sanitaria" ai sensi dell'art. 1353 del C.C., risolverà il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che la "Ditta Aggiudicataria" possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto, o per mutate esigenze, anche organizzative, della "Azienda Socio-Sanitaria".

#### **ART. 4 - PERIODO DI PROVA**

Per i primi \_\_\_ mesi l'appalto s'intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all' "Azienda Socio-Sanitaria" una valutazione ampia e

complessiva del rapporto contrattuale. Il contratto si risolve nel caso di mancato superamento del periodo di prova, valutato secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto. A tal proposito si fa esplicito richiamo al contenuto dell'art. n. \_\_ del suddetto Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **ART. 5 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà essere espletato secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato n. 1) e dai chiarimenti (Allegato n. 2) pubblicati in occasione dell'espletamento dell'originaria procedura di gara nonché nel Progetto tecnico presentato in gara che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato ma, comunque, sottoscritto dalle parti.

*(eventuale)*

In corso di esecuzione dell'originario contratto si sono determinate delle fisiologiche variazioni legate all'andamento delle singole attività in appalto. In sede di rinnovo, pertanto, si terrà conto di quanto concordato durante l'esecuzione del precedente contratto.

In particolare:

- la tempistica dei \_\_\_\_\_, riportata al punto \_\_ dell'art. \_\_ del Capitolato speciale d'appalto, deve intendersi sostituita dalla nota dell' "Azienda Socio-Sanitaria" prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e viene materialmente allegata (Allegato n. \_);

- è stato ritenuto \_\_\_\_\_, stralciando tale previsione contenuta al punto \_\_ dell'art. \_\_ del Capitolato speciale d'appalto, come risulta dalla nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e viene materialmente allegata (Allegato n. \_\_);
- si è stabilito di \_\_\_\_\_, modificando conseguentemente la previsione del Capitolato speciale d'appalto riportata all'art. \_\_\_\_\_, come risulta dalla nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ (Allegato n. \_\_) e dalla nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ (Allegato n. \_\_), che formano parti integranti e sostanziali del presente contratto e vengono materialmente allegate.

Tali variazioni vanno a sostituire i corrispondenti articolo del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato n. 1).

Inoltre, per quanto riguarda l'offerta economica presentata in sede di rinnovo dalla "Ditta Aggiudicataria" (Allegato n. 3):

- si è reso necessario chiedere alla "Ditta Aggiudicataria" una quotazione economica per \_\_\_\_\_;
- si è ritenuto opportuno chiedere la quotazione del \_\_\_\_\_;
- si è stabilito che \_\_\_\_\_.

*(eventuale)*

Nell'osservanza delle prescrizioni formulate dalla C.R.I.T.E. della Regione

del Veneto in occasione del rilascio dell'autorizzazione al rinnovo dell'appalto, l' "Azienda Socio-Sanitaria":

- metterà in atto \_\_\_\_\_;
- attuerà \_\_\_\_\_;
- razionalizzerà, ulteriormente, \_\_\_\_\_;
- l'offerta per la \_\_\_\_\_ è stata suddivisa implementata /  
suddivisa \_\_\_\_\_ nei \_\_\_\_\_:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

come da comunicazione della "Ditta Aggiudicataria" acquisita al protocollo aziendale n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ (Allegato n. \_\_), che forma parte integrante del presente contratto e viene materialmente allegata.

**ART. 6 - REQUISITI PROFESSIONALI.**

La "Ditta Aggiudicataria" dovrà essere in possesso dei prescritti requisiti professionali per l'esercizio delle attività in appalto, come previsto dalla normativa di settore.

**ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

La fatturazione è prevista per \_\_\_\_\_ offerta in sede di gara e riportata al precedente art. \_\_ rubricato "Importo e durata" del presente documento. Dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. \_\_ del

Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato n. 1), che qui si intende integralmente richiamato.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché il servizio sia stato regolarmente eseguito, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dall'Offerta economica della "Ditta Aggiudicataria". A tal fine la Stazione appaltante verificherà il corretto addebito del corrispettivo entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento delle stesse da parte dello SDI (Sistema di interscambio fatture P.A.). Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro i trenta (30) giorni successivi dall'esito positivo di dette verifiche di conformità di addebito del corrispettivo.

Tale termine è da considerarsi corretta prassi commerciale del settore, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, modificato dal D.Lgs. 192/2012, e dall'art. 113-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L' "Azienda Socio-Sanitaria" può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla "Ditta Aggiudicataria" cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.c.).

Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

L'operatore economico viene informato che nel sito [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it), sono pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica.

#### **ART. 8 – REVISIONE PREZZI**

Ai sensi dell'art. \_\_\_ del Capitolato Speciale d'Appalto i prezzi di aggiudicazione si intendono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto.

#### **ART. 9 – SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Per quanto riguarda il sistema di monitoraggio e controllo e i controlli qualitativi periodici, le parti richiamano integralmente l'art. \_\_\_ e l'art. \_\_\_ del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato n. 1).

#### **ART. 10 – CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI E PENALITÀ**

Per quanto riguarda le contestazioni, gli inadempimenti e le penalità, verranno applicate le disposizioni dell'art. \_\_\_ del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato n. 1), che qui si intende integralmente richiamato.

#### **ART. 11 – SUBAPPALTO**

Il Subappalto è autorizzato nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e in particolare dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei limiti indicati dalla “Ditta Aggiudicataria” stessa nell’offerta presentata in sede di gara per l’affidamento del servizio di cui al presente contratto.

La “Ditta Aggiudicataria” si impegna a depositare il contratto di subappalto presso l’“Azienda Socio-Sanitaria” entro il termine previsto nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Si richiama integralmente il disposto dell'art. \_\_\_ del Capitolato Speciale d'Appalto e del già citato art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

#### **ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietata la cessione del contratto, ai sensi dell'art. 105 – comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al paragrafo precedente, l' "Azienda Socio-Sanitaria" si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 C.C.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).

#### **ART. 13 – CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

Al presente contratto si applicano le disposizioni normative e regolamentari riportate all'art. \_\_\_ del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato n. 1), ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che qui si intendono integralmente richiamate.

Si applica altresì il Patto di integrità in materia di contratti pubblici di cui al Protocollo di legalità del 06/04/2017, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegato ma, comunque, sottoscritto dalle parti.

Al presente contratto si applicano, altresì, le linee guida per l'attuazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese

nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia di cui all'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e dal Ministero dell'Interno in data 15/07/2014 e in data 27/01/2015.

#### **ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

La "Ditta Aggiudicataria", con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e dal codice di comportamento dei dipendenti dell' "Azienda Socio-Sanitaria", approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 354 del 04.03.2021 e pubblicato nel sito [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it) - Sez. Amministrazione Trasparente (*aggiungere eventuali aggiornamenti*).

La "Ditta Aggiudicataria" si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell'esecuzione del presente contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

Si richiama integralmente il contenuto dell'art. \_\_\_ del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato n. 1).

**ART. 15 - NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

La “Ditta Aggiudicataria” prende atto che, sulla base della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, l’ “Azienda Socio-Sanitaria” ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025, pubblicato nel sito [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it) - Sez. Amministrazione Trasparente, il quale prevede una specifica sezione dedicata ai rischi corruttivi e trasparenza. La “Ditta Aggiudicataria” si impegna ad osservarne il contenuto.

Inoltre, la “Ditta Aggiudicataria” si impegna ad osservare il contenuto della delibera n. 7 del 17.01.2023 con la quale l’A.N.AC. ha approvato il “Piano Nazionale Anticorruzione 2022” successivamente aggiornato con delibera n. 605 del 19/12/2023.

La violazione degli obblighi derivanti dagli atti richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La “Ditta Aggiudicataria” si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., rubricato “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.

Il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, potrà essere risolto automaticamente nel caso in cui le transazioni che ne derivano vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente:

\_\_\_\_\_.

La “Ditta Aggiudicataria” si impegna a dare immediata comunicazione all’ “Azienda Socio-Sanitaria” ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si richiama integralmente il contenuto dell’art. \_\_\_ del Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato n. 1).

#### **ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Per quanto riguarda le cause di risoluzione del contratto, le parti richiamano integralmente tutto l’articolato del Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato n. 1), in particolare l’art. \_\_\_.

#### **ART. 18 - RECESSO**

Per quanto riguarda il recesso dal contratto, le parti richiamano integralmente tutto l'articolato del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato n. 1), in particolare l'art. \_\_\_.

#### **ART. 19 - NORMATIVA ED INNOVAZIONE NORMATIVA**

Per quanto riguarda la normativa e l'innovazione normativa, le parti richiamano integralmente l'art. \_\_\_ del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato n. 1).

#### **ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Nell'ambito del presente contratto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

La "Ditta Aggiudicataria" prende atto che le disposizioni della normativa sulla privacy – *Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito "GDPR")* - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall' "Azienda Socio-Sanitaria", per l'esecuzione del contratto di cui al presente contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Ai fini del presente contratto, l' "Azienda Socio-Sanitaria" potrà quindi effettuare il trattamento di dati personali riguardanti la

“Ditta Aggiudicataria”, solo ove si tratti di rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

La “Ditta Aggiudicataria” dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che i dati personali dalla stessa comunicati per l’esecuzione del contratto sono raccolti e trattati dall’ “Azienda Socio-Sanitaria” quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento.

La “Ditta Aggiudicataria” prende atto che, relativamente ai dati personali trattati per l’esecuzione del contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E’ onere della “Ditta Aggiudicataria” garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti, soci e collaboratori, che vengano comunicati all’ “Azienda Socio-Sanitaria” ai fini dell’esecuzione del contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta

del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e dell'art. 13 del Regolamento dell' "Azienda Socio-Sanitaria" per la protezione dei dati personali, la "Ditta Aggiudicataria" è stata nominata Responsabile esterno del trattamento dei dati con apposito accordo facente parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato ma, comunque, sottoscritto dalle parti.

La "Ditta Aggiudicataria" è altresì obbligata ad osservare gli obblighi di riservatezza e segretezza previsti all'art. \_\_ del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato n. 1), che qui si richiama integralmente.

#### **ART. 21 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

Il Responsabile Unico del Procedimento è il \_\_\_\_\_ – Direttore dell'U.O.C. \_\_\_\_\_ dell' "Azienda Socio-Sanitaria".

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il \_\_\_\_\_ – U.O.C. \_\_\_\_\_ dell' "Azienda Socio-Sanitaria".

#### **ART. 22 - RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DEL CONTRATTO E MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE DALL'AZIENDA - DUVRI**

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. al fine di:

- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nel presente contratto.

Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto per l'affidamento del "servizio di \_\_\_\_\_", valutata la presenza di rischi di interferenza legati allo specifico appalto di livello "non trascurabile", si ritiene necessaria l'osservanza delle misure generali e specifiche di tutela indicate nel D.U.V.R.I., allegato al presente contratto, per le quali tuttavia si prevede un onere economico aggiuntivo di Euro \_\_\_\_\_,00= più Iva al \_\_, annuali.

Si sottolinea che ogni eventuale sopravvenuta variazione delle caratteristiche del servizio, andrà verificata e approvata in occasione delle riunioni di coordinamento per la sicurezza.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

**ART. 23 - ELEZIONE DI DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

La “Ditta Aggiudicataria” ha eletto domicilio in Via \_\_\_\_\_.

**ART. 24 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la “Ditta Aggiudicataria” e l’ “Azienda Socio-Sanitaria” sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.

**ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per le clausole non espressamente richiamate dal presente contratto, le parti rinviando a quanto già prescritto nel Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato n. 1).

In caso di discordanza tra il Capitolato Speciale d’Appalto e il Contratto, prevale il presente Contratto.

*Il Ministero per i Beni e le Attività culturali, Direzione Generale Archivi, Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino Alto Adige, in considerazione dei compiti di vigilanza di propria competenza istituzionale, al momento dell’assunzione dell’incarico da parte della “Ditta Aggiudicataria”, viene informato dall’Azienda Socio-Sanitaria” in merito al conferimento del servizio, all’avvio dell’outsourcing e alle relative modalità di esecuzione.*

*La Soprintendenza archivistica, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è, inoltre competente per ciò che riguarda il rilascio delle necessarie autorizzazioni al trasferimento degli archivi dell’ “Azienda Socio-Sanitaria”.*

*Nel caso in cui la normativa o particolari disposizioni della Soprintendenza archivistica impongano prescrizioni in contrasto con quanto stabilito nel presente Capitolato, le parti s'impegnano a concordare soluzioni soddisfacenti per entrambe al fine di garantire i necessari adeguamenti.*

*La "Ditta Aggiudicataria" è in possesso di tutte le prescritte licenze e autorizzazioni per l'espletamento di quanto richiesto dal Capitolato Speciale d'Appalto.*

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Trascorsi **365 giorni** dalla scadenza del contratto, lo svincolo avverrà automaticamente fatti salvi i casi in cui il Responsabile Unico del Procedimento abbia segnalato la non corretta e/o completa esecuzione del contratto.

#### **ART. 26 - DOCUMENTI CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO**

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e vengono materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato n. 1);
- Chiarimenti (Allegato n. 2)

- Offerta economica della “Ditta Aggiudicataria” presentata in sede di rinnovo (Allegato n. 3);
- Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 26 comma 3 *bis* della L. 488/1999 (Allegato n. 4);
- Nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ (Allegato n. \_\_);
- Nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ (Allegato n. \_\_);
- Nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ (Allegato n. \_\_);
- Nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ (Allegato n. \_\_);
- Nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ (Allegato n. \_\_).

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto anche non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Progetto tecnico presentato dalla “Ditta Aggiudicataria” in sede di offerta di gara;
- Accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679;
- (*scegliere l’opzione pertinente*) Procedura n. \_\_\_\_ - Duvri n. \_\_\_\_ Rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro oggetto del servizio e misure generali di tutela da adottare;
- Cauzione definitiva;
- Polizze assicurative;
- (*eventuale*) Patto di integrità in materia di contratti pubblici di cui al Protocollo di legalità del 06/04/2017.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico della “Ditta Aggiudicataria”.

Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso.

L’imposta di bollo, prevista dal D.P.R. n. 642/72 e s.m.i., è stata assolta con le modalità del D.M. 17.06.2014.

Il presente accordo è soggetto alla legge italiana.

Il su esteso atto, dopo essere stato letto, approvato e confermato, viene sottoscritto dalle parti.

**DITTA AGGIUDICATARIA**

\_\_\_\_\_

**Il legale rappresentante**

**Dr.**

**AZIENDA SOCIO-SANITARIA**

**ULSS 2 MARCA TREVIGIANA**

**Per delega**

**Il Direttore**

**U.O.C. Approvvigionamento e  
gestione dei servizi in outsourcing  
e logistica**

**Dr.ssa Patrizia Favero**

**Deliberazione n. \_\_\_\_/\_\_\_\_**

**Sommario**

<b>ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 2 - CONDIZIONI GENERALI DELL'APPALTO.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 3 - IMPORTO E DURATA.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 4 - PERIODO DI PROVA.....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 5 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 6 - REQUISITI PROFESSIONALI.....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 8 - REVISIONE PREZZI.....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 9 - SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 10 - CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI E PENALITA'.....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 11 - SUBAPPALTO.....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO.....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 13 - CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO.....</b>	<b>14</b>
<b>ART. 15 - NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....</b>	<b>15</b>
<b>ART. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....</b>	<b>16</b>
<b>ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....</b>	<b>16</b>
<b>ART. 18 - RECESSO.....</b>	<b>17</b>
<b>ART. 19 - NORMATIVA ED INNOVAZIONE NORMATIVA.....</b>	<b>17</b>
<b>ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</b>	<b>17</b>
<b>ART. 21 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.....</b>	<b>19</b>
<b>ART. 22 - RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DEL CONTRATTO E MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE DALL'AZIENDA - DUVRI .</b>	<b>19</b>

<b>ART. 23 - ELEZIONE DI DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.....</b>	<b>21</b>
<b>ART. 24 - FORO COMPETENTE.....</b>	<b>21</b>
<b>ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>21</b>
<b>ART. 26 - DOCUMENTI CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO .</b>	<b>22</b>

**ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana - in persona del Responsabile Unico del Procedimento Dr.ssa Patrizia Favero, Direttore U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica, delegata alla firma del presente accordo dal Direttore Generale con Deliberazione n. XX del XX/02/2026 - con sede a Treviso (TV), via S. Ambrogio di Fiera n. 37, CF/P.IVA 03084880263, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR")

- di seguito anche "Azienda" e "Titolare" -

e

Società Cooperativa Sociale Gialla, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Roma (RM) – C.A.P. 00177, Via Herbert Spencer n. 82/86, C.F. e p. iva 10960841004,

- di seguito anche "Fornitore" e "Responsabile" -

congiuntamente indicate come "Parti"

Premesso che

- in esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale di aggiudicazione n. XX del XX/02/2026, il Fornitore eroga all'Azienda il *"rinnovo del servizio di gestione del nido aziendale "La Chiocciola" del Distretto di Pieve di Soligo dell' Azienda ULSS 2 Marca trevigiana per il periodo di 24 mesi"*, nell'esecuzione del quale il Responsabile tratterà, per conto del Titolare, e su istruzione dello stesso, dati personali;
- l'Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai dati personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;
- il Titolare è tenuto a ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure e tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). In ogni caso, il Responsabile attua almeno le misure di sicurezza previste dal Manuale sulla Sicurezza nel trattamento dei dati personali dell'European Union Agency for Network and Information Security, versione dicembre 2017, previste per rischi alla sicurezza qualificati come di valore basso e medio. Il Fornitore, con la firma del presente atto, dichiara di presentare le garanzie di cui sopra in ragione delle competenze tecniche e

dell'esperienza maturata, nonché del possesso di un'organizzazione, di risorse e di attrezzature adeguate;

- con il presente Accordo (di seguito "Nomina") - che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto – il Titolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito "GDPR"), con il presente Accordo, designa il Responsabile, che accetta, quale Responsabile del trattamento dei dati effettuato in esecuzione del contratto

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

### **1. MATERIA DISCIPLINATA DAL TRATTAMENTO**

Il presente contratto ha per oggetto la Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali e la disciplina del rapporto derivante da tale Nomina.

Il Titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento, nomina il Fornitore, che accetta, Responsabile del trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione del rapporto contrattuale indicato in premessa.

### **2. DURATA DEL TRATTAMENTO**

Gli effetti della presente Nomina sono convenuti dalla data di effettivo inizio del servizio e fino alla cessazione del medesimo, comprese le eventuali proroghe o rinnovi contrattuali disposti dall'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, e dalla medesima data il Responsabile tratta i dati per conto del Titolare.

Con la cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, contratto, la presente Nomina deve intendersi automaticamente risolta di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche.

### **3. NATURA DEL TRATTAMENTO**

Su tutti i dati personali trattati, il Responsabile potrà svolgere, con mezzi sia informatici che cartacei, esclusivamente le seguenti operazioni:

- raccolta;
- registrazione;
- organizzazione e strutturazione;
- conservazione e protezione;
- accesso e consultazione;
- adattamento e modifica dei dati;
- estrazione;
- comunicazione mediante trasmissione;
- cancellazione e distruzione.

### **4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

Il Responsabile si impegna a trattare i dati esclusivamente per finalità collegate contratto.

### **5. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI**

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà le seguenti categorie di dati:

dati di natura comune, quali:

- dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, altro);

- dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile, ID account social, altro);
- dati di pagamento (IBAN, dettagli della carta di credito, account PayPal, altro);
- dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID, ID account social, altro);
- dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, CNS, altro);
- dati relativi all'attività lavorativa (occupazione attuale e precedente, informazioni sul reclutamento, informazioni sul tirocinio, informazioni sulla formazione professionale, informazioni su sospensioni);
- dati di istruzione e cultura;
- dati relativi all'immagine;
- dati relativi alla fornitura di un servizio di comunicazione elettronica (dati di traffico, dati relativi alla navigazione internet, altro);
- dati ricavati da processi di profilazione;
- dati relativi all'ubicazione;
- dati di proprietà;
- dati particolari ex art. 9 GDPR, quali:
  - dati relativi alla salute;
  - dati relativi alla vita sessuale;
  - dati relativi all'orientamento sessuale;
  - dati genetici;
  - dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica;
  - dati relativi all'immagine;
  - dati che rivelano l'origine razziale o etnica;
  - dati che rivelano opinioni politiche;
  - dati che rivelano convinzioni religiose o filosofiche;
  - dati che rivelano l'appartenenza sindacale;
- dati relativi a condanne penali e reati ex art. 10 GDPR, quali:
  - dati relativi a condanne penali;
  - e relativi certificati antimafia;
  - dati relativi a reati;
  - o a connesse misure di sicurezza.

## 6. CATEGORIE DI INTERESSATI

In forza della presente Nomina, il Responsabile tratterà i dati delle seguenti categorie di interessati:

- dipendenti
- collaboratori

## 7. OBBLIGHI E DIRITTI DEL RESPONSABILE

In esecuzione della presente Nomina il Responsabile:

- tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile. In tal caso, il Responsabile informa il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del Trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del Trattamento dei

dati personali. Ai fini del presente Accordo, le istruzioni per il trattamento fornite dal Titolare sono da intendersi nell'insieme del presente Accordo, degli allegati e delle eventuali istruzioni che successivamente e nel corso del rapporto il Titolare si riserva di fornire;

- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza;
- adotta misure (tecniche ed organizzative) idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dar seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati;
- qualora il Responsabile riceva istanze degli interessati destinate al Titolare, le inoltra tempestivamente al Titolare;
- assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, in particolare nei termini di seguito precisati;
- in caso violazione di dati personali (a titolo esemplificativo e non già esaustivo: distruzione, perdita e/o modifica dei dati trattati, divulgazione e/o accesso non autorizzato, ecc.), ne informa il Titolare senza ingiustificato ritardo, collaborando con lo stesso nella gestione dei conseguenti adempimenti;
- assiste il Titolare nell'effettuazione della valutazione d'impatto e nella consultazione preventiva di cui agli artt. 35 e 36 GDPR, laddove necessarie;
- alla cessazione del contratto, il Responsabile mette a disposizione del Titolare i dati per il ritiro, dandogliene comunicazione per iscritto e provvedendo alla cancellazione definitiva dei dati dai propri sistemi, ivi comprese eventuali copie esistenti - astenendosi da ogni ulteriore trattamento salvo che la legge preveda la conservazione dei dati per specifici motivi - qualora il Titolare non dia indicazioni diverse con comunicazione scritta entro i successivi 90 giorni. Finché i dati non siano cancellati o restituiti, il Responsabile continua ad assicurare il rispetto del presente accordo;
- mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 GDPR e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare e/o da altro soggetto da questi incaricato; il Titolare ha in particolare diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile.
- Le attività di revisione potranno essere effettuate mediante ispezioni del Titolare, secondo le seguenti regole:
  - o con un preavviso scritto di almeno 5 giorni lavorativi e nel corso dell'orario di lavoro del Responsabile, salva la necessità di effettuare l'ispezione per motivi di emergenza e quando il Titolare ne abbia preventivamente dato comunicazione scritta al Responsabile;
  - o nel limite massimo di una volta all'anno, ad eccezione di ogni ulteriore ispezione che il Titolare sia obbligato a svolgere su richiesta dell'Autorità di Controllo e/o a seguito di avvenimenti (come ad esempio dopo l'accadimento di un data breach) che rendano necessarie ulteriori attività;
  - o I costi dell'ispezione saranno sostenuti dal Titolare, tuttavia il Responsabile deve allocare le risorse richieste dal Titolare per effettuare l'ispezione.
- informa immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi la disciplina in materia di protezione dei dati personali;

- ove previsto, individua all'interno della propria organizzazione le persone fisiche che concretamente svolgeranno le operazioni necessarie a dare esecuzione al contratto, provvedendo a nominarle amministratori di sistema secondo i criteri indicati nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (di seguito "Provvedimento") in tutti i casi ivi previsti e sulla base delle valutazioni indicate nel Provvedimento; tali persone sono autorizzate a svolgere esclusivamente le seguenti operazioni:
  - o intervenire nella custodia delle credenziali per la gestione dei sistemi di autenticazione e di autorizzazione in uso in azienda;
  - o predisporre e rendere funzionali le copie di sicurezza (operazioni di backup e recovery) dei dati e delle applicazioni;
  - o adottare adeguati programmi antivirus, firewall ed altri strumenti software o hardware atti a garantire adeguate misure di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali ed utilizzando le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico software e hardware, verificandone l'installazione, l'aggiornamento ed il funzionamento degli stessi;
  - o provvedere alla distruzione e allo smaltimento dei supporti informatici di memorizzazione logica o alla cancellazione dei dati per il loro reimpiego, alla luce del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati personali del 13 ottobre 2008 in materia di smaltimento strumenti elettronici ovvero delegare tali operazioni a soggetti debitamente istruiti.

Il Titolare garantisce al Responsabile di aver assolto a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali e si impegna ad assolvere ogni ulteriore obbligo eventualmente sopravvenuto. Il Responsabile informa immediatamente, in maniera documentabile, il Titolare qualora, a suo parere, le istruzioni del Titolare violino il GDPR o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione Europea, relative alla protezione dei dati. Il Responsabile ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente Accordo qualora, dopo aver informato il Titolare che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il Titolare insista sul rispetto delle istruzioni.

Il Responsabile non ha diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso in virtù del trattamento dei dati o della presente Nomina.

## **8. ALTRI RESPONSABILI**

Laddove il Responsabile coinvolga ulteriori responsabili del trattamento (a seguire "Subresponsabili") per lo svolgimento del Trattamento, deve rispettare le condizioni di cui ai par. 2 e 4 dell'art. 28 GDPR.

Quando il Responsabile coinvolge un Subresponsabile per eseguire specifiche attività per conto del Titolare, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati definiti nel presente Accordo devono essere imposti al Subresponsabile a mezzo di contratto o di altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione Europea o degli Stati Membri dell'Unione Europea, in particolare fornendo garanzie sufficienti per l'applicazione di misure tecniche organizzative appropriate, tali da consentire che il Trattamento soddisfi i requisiti del presente Accordo e del GDPR.

Qualora un Subresponsabile, nominato dal Responsabile ai sensi della presente clausola, ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile riconosce di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del predetto Subresponsabile, ai sensi dell'art. 28 par. 4 GDPR.

**(eventuale)**

Il/I subresponsabile/i autorizzato/i dal Titolare al momento della conclusione del presente Accordo è/sono inseriti nell'elenco sotto riportato:

	NOME/RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO, CF / P.IVA	ATTIVITA' SVOLTA	NOME, QUALIFICA E DATI DI CONTATTO DEL DPO / DEL REFERENTE
1				
2				
3				
4				

Il Responsabile si impegna a ricorrere ad ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione scritta del Titolare. Il Responsabile presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno 15 giorni prima di ricorrere ad un nuovo subresponsabile, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare di decidere in merito all'autorizzazione.

**9. TRASFERIMENTI VERSO PAESE TERZO O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE**

Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Responsabile è effettuato soltanto su istruzione documentata del Titolare o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile, e nel rispetto del capo V del GDPR.

Il Titolare conviene che, qualora il Responsabile ricorra a un Subresponsabile, conformemente all'articolo 9, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del GDPR, il Responsabile e il Subresponsabile possono garantire il rispetto del capo V del GDPR utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, par. 2, del GDPR, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

**(eventuale)**

Il Titolare autorizza il trasferimento dei dati verso il Paese sotto indicato in base alla specifica condizione di liceità indicate:

PAESE DI TRASFERIMENTO	CONDIZIONI DI LICEITÀ
Andorra, Argentina, Australia PNR, Canada, Faer Oer, Giappone, Guernsey, Isola di Man, Israele, Jersey, Nuova Zelanda, Svizzera, Uruguay, USA, PNR	Decisione di adeguatezza della Commissione ex art. 45, GDPR



Regno Unito, Irlanda del Nord	Decisione di adeguatezza della Commissione ex art. 45, GDPR
USA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adesione al Data Privacy Framework</li> <li>- BCR - Norme vincolanti d'impresa ex art. 46, par. 2, lett. b), GDPR</li> <li>- SCC - Clausole contrattuali tipo ex art. 46, par. 2, lett. c) e d), GDPR</li> <li>- Deroghe ex art. 49, par. 2, GDPR (specificare_____)</li> </ul>
Altri Paesi extra UE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Decisione di adeguatezza della Commissione ex art. 45, GDPR</li> <li>- Strumenti giuridici vincolanti ed esecutivi tra soggetti pubblici ex art. 46, par. 2, lett. a)</li> <li>- BCR - Norme vincolanti d'impresa ex art. 46, par. 2, lett. b), GDPR</li> <li>- SCC - Clausole contrattuali tipo ex art. 46, par. 2, lett. c) e d), GDPR</li> <li>- Codice di condotta ex art. 46, par. 2, lett. e), GDPR</li> <li>- Clausole contrattuali ad hoc ex art. 46, par. 3, lett. a), GDPR</li> <li>- Accordi amministrativi ex art. 46, par. 3, lett. b), GDPR</li> <li>- Deroghe ex art. 49, par. 2, GDPR (specificare_____)</li> </ul>

#### 10. MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica o integrazione della presente Nomina dovrà essere concordata per iscritto. Eventuali comportamenti di fatto non coincidenti con quanto in essa previsto non potranno essere invocati quali implicita abrogazione di alcuna istruzione ivi contenuta.

#### 11. DISPOSIZIONI FINALI

La presente Nomina revoca e sostituisce espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente al trattamento di dati personali.

In relazione al diritto al risarcimento e responsabilità trovano applicazione, per quanto applicabile al trattamento oggetto del presente accordo, le previsioni di cui all'art. 82, par. 4 e 5 GDPR.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Nomina, il Titolare ed il Responsabile del Trattamento rinviando al GDPR, al Decreto Legislativo n. 196/2003, nonché ai provvedimenti dell'Autorità di controllo.

Data \_\_\_\_\_

Per il Titolare del trattamento, l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana,

Il RUP

Dott.ssa Patrizia Favero

\_\_\_\_\_

Per il Responsabile del trattamento, Società Cooperativa Sociale Gialla

\_\_\_\_\_

## **Rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto e misure generali di tutela da adottare**

Si precisa che, ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008, trattasi del rinnovo dell'appalto per il servizio di gestione del nido aziendale “ La Chiocciola”, dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana - Distretto Pieve di Soligo, pertanto:

- l'attività svolta presso il nido, di proprietà dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana (Azienda Committente), è affidata al personale dell'Aggiudicataria e agli eventuali subappaltatori, secondo le modalità operative previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, con particolare riferimento all'articolo 3 – *MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZI*, del Capitolato di Gara allegato. Le attività comprendono altresì anche gli interventi di manutenzione ordinaria, a carico dell'Aggiudicataria, così come disciplinati dall'articolo 7 – *MANUTENZIONE ORDINARIA*;
- la presenza del personale dipendente dell'Azienda Ulss 2 presso la struttura, è considerata occasionale e finalizzata a svolgere solo le eventuali attività di manutenzione straordinaria (cfr. art. 8 Capitolato di Gara) della struttura e ai fini di una eventuale verifica del buon espletamento del servizio appaltato;
- non si sono pertanto riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure specifiche di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i relativi rischi. Permane l'obbligo di adottare, indistintamente in tutte le aree di lavoro, le misure di tutela generali fornite dall'Affidataria per i propri lavoratori;
- non sussistendo rischi interferenti da valutare, gli oneri relativi risultano pari a zero;
- si rimanda all'Affidataria, l'onere di fornire adeguata formazione/informazione sui rischi generali ai propri lavoratori.

Pertanto, a seguito dell'analisi della tipologia di servizio che verrà affidato e le modalità di espletamento, è stato valutato che le attività previste non comportano, la presenza di personale aziendale e quindi, rischi interferenziali per i quali sia necessaria la predisposizione del DUVRI.

Si sottolinea che ogni eventuale sopravvenuta variazione delle caratteristiche del servizio da svolgere andrà verificata e approvata in occasione delle riunioni di coordinamento per la sicurezza.

### **Accessi alla struttura per il personale dell'Azienda Committente**

Come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, la manutenzione ordinaria dell'immobile, degli impianti tecnologici e delle aree di pertinenza del centro (ivi comprese le aree verdi, i piazzali, gli accessi e le pertinenze esterne) è posta a carico dell'Affidataria. La manutenzione straordinaria rimane invece di esclusiva competenza dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, in qualità di Ente Committente. In considerazione di quanto sopra, gli accessi alla struttura da parte del personale dipendente dell'Azienda ULSS 2 risultano limitati, occasionali e preventivamente programmati, esclusivamente per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria o per altre attività istituzionali non delegabili all'Affidataria. Al fine di garantire il corretto coordinamento delle attività e la gestione dei potenziali rischi interferenti, si richiede all'Aggiudicataria di predisporre e trasmettere specifiche procedure operative contenenti:

- le Misure Generali di Tutela;
- le Misure di prevenzione e protezione specifiche da adottare in caso di accesso occasionale del personale dell'Azienda ULSS 2 alla struttura,

con particolare riferimento alle modalità di informazione, coordinamento e cooperazione tra i soggetti coinvolti, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008.